



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



## CORSO BASE CTU

# LE CAUSE DI NULLITA' DELLA CTU E I PROFILI DI RESPONSABILITA' DEL CTU

Avv. Maddalena Arlenghi

09 07 2024



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# LE CAUSE DI NULLITA' DELLA CTU

Il Ctu può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, eccetto quelli principali che è onere delle parti allegare a fondamento delle domande o eccezioni (**sentenza cassazione a sezioni unite n. 3086/2022**)

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 1° febbraio 2022 n. 3086 è tornata ad occuparsi dei poteri del CTU. La pronuncia all'esito di un complesso *iter* deliberativo, articolato in ben 52 pagine, giunge al superamento dell'orientamento inaugurato da un'altra recente sentenza ([Cass. 31886/2019](#)) che, pur essendo molto persuasivo, è stato "abbandonato".

La Corte, nella sua più autorevole composizione, enuncia cinque principi di diritto in materia di [consulenza tecnica d'ufficio](#) e di nullità che può colpire l'elaborato peritale.

Principi che andremo ad enucleare per esteso all'esito della nostra trattazione.

Secondo i giudici di legittimità, il Consulente tecnico d'ufficio può accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni).

Al consulente tecnico d'ufficio **non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti**, quindi, egli può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite di cui sopra (ossia i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni).



Una particolare forma di CTU è quella contabile a cui il codice di rito dedica delle norme *ad hoc*.

Nell'**esame contabile**, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire tutti i documenti necessari, a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, **anche qualora siano diretti a provare i fatti principali** ([art. 198 c. 2 c.c.](#))

Per quanto riguarda il regime delle nullità la Corte afferma che ricorre:

la nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, **fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti** a fondamento della domanda o delle eccezioni;

la nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti **fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti** a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.

La questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite scaturisce da uno dei motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti eredi di un defunto.

I ricorrenti si dolgono del fatto che il CTU abbia **allargato il campo della propria indagine** anche ai documenti non sconosciuti e, pertanto, sia la perizia che la decisione – basata su di essa – sarebbero affette da **nullità**.

Infatti, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, l'ampliamento dell'indagine peritale, oltre i limiti del mandato assegnato dal giudice, cagiona la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per violazione del principio del contraddittorio.

Inoltre, la sentenza che recepisce le valutazioni esorbitanti è nulla perché affetta dal vizio di ultrapetizione.



Riassumendo, la perizia con cui il CTU abbia allargato l'ambito dell'indagine peritale è affetta da nullità?

Su tale interrogativo si registrano indirizzi contrastanti, anche con riferimento alla natura giuridica della nullità (relativa, da eccepire nella prima difesa e sanabile, oppure nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e insanabile)

a) L'orientamento tradizionale ritiene che tutte le ipotesi di nullità della CTU si traducano in una **nullità relativa** che la parte deve eccepire nella prima difesa utile (ex [art. 157 c. 2 c.p.c.](#)).

Tra le ipotesi di nullità relativa rientrano anche 1) l'allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti stabiliti dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente, 2) l'aver tenuto indebitamente conto di documenti non ritualmente prodotti in causa.

In caso di mancata eccezione di parte, la nullità è sanata.

Tale orientamento era nato con riferimento alla ricorrente ipotesi in cui il perito ometteva di avvisare una delle parti dell'inizio delle operazioni peritali.

Successivamente, la nullità relativa era stata estesa anche alle ipotesi in cui il CTU acquisiva documenti non prodotti dalle parti o ampliava l'oggetto della decisione.

b) Al summenzionato orientamento, si contrappone una recente decisione ([Cass. 31886/2019](#)) secondo la quale lo svolgimento di indagini peritali al di fuori del *thema decidendum* cagiona la **nullità assoluta** della perizia, rilevabile d'ufficio e non sanabile con l'acquiescenza delle parti.

*Infatti, «le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti».*

Quindi, il perito non può indagare su fatti mai ritualmente allegati dalle parti né acquisire *motu proprio* la prova di fatti costitutivi delle domande o eccezioni di parte.

Tale affermazione incontra una sola deroga: l'impossibilità per la parte di procurarsi la prova se non ricorrendo a cognizioni tecnico-scientifiche oppure l'accertamento dei fatti secondari ed accessori indispensabili per rispondere al quesito.

L'ordinanza di rimessione rileva come il primo orientamento sia nato anteriormente alla riforma processuale del 1990, che ha introdotto le barriere preclusive, pertanto, in quel contesto, la nullità non poteva che essere relativa, stante l'assenza di preclusioni assertive e asseverative.

Le norme sulle preclusioni sono preordinate alla tutela di interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in caso di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.

Secondo la recente sentenza del 2019 ([Cass. 31886/2019](#)), è contraddittorio affermare che la violazione delle preclusioni, se avviene ad opera delle parti, cagioni la nullità assoluta – stante la lesione di interessi generali – mentre, se commessa dal CTU, cagioni la nullità relativa.

Come vedremo, i supremi giudici non ritengono persuasivo tale recente indirizzo e tornano all'orientamento tradizionale.

La Suprema Corte, prima di soffermarsi sulla forma della nullità, ritiene necessario approfondire quali siano i poteri del consulente tecnico d'ufficio. La figura del CTU si è evoluta rispetto al codice del 1865 e, nel codice attuale, assume le vesti di un ausiliario di giustizia ([artt. 61 ss. c.p.c.](#)).

Si tratta di un'investitura pubblicistica, infatti, al perito si estendono le garanzie di imparzialità che portano all'applicazione delle norme in materia di astensione e ricusazione previste per il giudice.

Il giudicante ricorre al consulente quando la definizione del giudizio postula l'acquisizione di conoscenze specialistiche estranee alla sua scienza ufficiale. V'è una **convergenza tra l'attività del consulente e quella del giudice**.

Le indagini che il consulente deve svolgere su mandato del giudice sono le stesse che il giudice svolgerebbe se fosse provvisto delle cognizioni tecniche richieste nel caso concreto.

Inoltre, ai sensi dell'[art. 194 c.p.c.](#), il giudice e il consulente possono svolgere le indagini "insieme", quindi, allorché il perito le svolga da "sé solo", egli effettua le medesime indagini che il giudice avrebbe svolto insieme a lui.

Tutto ciò premesso, le Sezioni Unite affermano che «il consulente tecnico, allorché, nella sua veste di ausiliario fornisca il proprio apporto di competenze specialistiche al giudice che ne ravvisi la necessità, **coadiuvi** questo nell'esercizio del suo ufficio e ne **integri** l'operato rendendo possibile la giustizia del caso concreto e scongiurando così il pericolo di una pronuncia di non liquet».

La consulenza tecnica d'ufficio opera nel campo della prova e spazia da mezzo di valutazione della prova (*consulenza deducente*) a mezzo di ricerca della prova (*consulenza percipiente*).

Infatti, la nomina del CTU trova giustificazione nella necessità di:

- valutare le prove alla luce di un sapere tecnico di cui il giudice non dispone,
- ricercare una prova che solo il sapere tecnico è in grado di reperire.

A tal proposito preme ricordare che:

- la consulenza è **deducente**, quando il C.T.U. deve valutare i fatti già accertati dal giudice o quelli pacifici tra le parti;
- la consulenza è **percipiente**, allorché il C.T.U. deve accertare delle situazioni di fatto non dimostrate in giudizio e che sono accertabili solo tramite cognizioni tecniche.



Il perimetro dell'attività investigativa che può essere svolta dal CTU trova come confini, da una parte, il divieto di consulenza meramente esplorativa e, dall'altro, il mandato peritale conferitogli dal giudice (ex [art. 62 c.p.c.](#)).

Per completezza espositiva, si ricorda che, in virtù del mentovato **divieto della consulenza meramente esplorativa**, la CTU non può mai essere disposta:

- per esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto afferma,
- per supplire alla mancanza di allegazioni della parte,
- per compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.

Il divieto della consulenza "esplorativa" è espressione del principio dispositivo, del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il tema dei poteri esercitabili dal CTU si chiarisce proprio alla luce dei suddetti principi che costituiscono anche il perimetro entro cui opera il giudice.

Alla luce del principio della domanda, deve ritenersi che il campo di indagine entro cui opera il CTU **non possa estendersi ai cosiddetti “fatti avventizi”** *“ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi che non siano stati oggetto dell'attività deduttiva delle parti”*.

Infatti, i poteri del consulente d'ufficio sono gli stessi che potrebbe esercitare il giudice se disponesse delle competenze tecnico-scientifiche necessarie a decidere la causa.

Pertanto, sia il giudice che il CTU sono soggetti al principio *ne eat iudex ultra petita partium* (il giudice non deve andare oltre le richieste delle parti). Anche nel caso della consulenza percipiente, la giurisprudenza ritiene che, ove il consulente sia chiamato ad accertare i fatti costitutivi, è pur sempre necessario che “la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto” (Cass. 3717/2019).

A parziale **temperamento** di quanto sopra, le Sezioni Unite, affermano quanto segue.

Nel caso in cui il consulente, nel corso delle proprie indagini, apprenda fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non dedotti dalla parte, il giudice può porli a fondamento della propria decisione.

Si badi si fa riferimento alla **rilevazione** di tali fatti non già all'allegazione.

Infatti, occorre distinguere tra:

- il potere di allegazione che spetta solo alla parte,
- e il potere di rilevazione può essere condiviso tra la parte e il giudice; infatti, quest'ultimo può rilevare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi che emergono dagli atti di causa.

Pertanto, se non si può “contestare” al giudice la rilevazione dei fatti impeditivi, modificativi, estintivi, non si può neppure contestargli che di tali fatti egli abbia avuto contezza tramite le indagini svolte dal CTU.

Pertanto, deve affermarsi che **è immune da vizi la decisione** che, recependo le risultanze peritali, ne valorizzi anche quei profili che evidenzino **fatti impeditivi, modificativi o estintivi** della pretesa, i quali, ancorché non dedotti dalla parte, **siano stati accertati dal consulente** nell'espletamento dell'incarico.

Inoltre, il limite all'indagine del CTU riguarda i fatti principali – che possono essere dedotti solo dalla parte – non già i **fatti secondari**, i quali sono privi di efficacia probatoria diretta ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali.

Infatti, il consulente è legittimato ad acquisire tutti gli elementi necessari a rispondere al quesito sottoposto dal giudice, purché si tratti di fatti accessori che rientrano nell'ambito tecnico della consulenza, e *“non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”* (Cass. 21926/2021).

A tal proposito, i giudici di legittimità chiariscono che il CTU possa estendere la propria attività anche ai **fatti pubblicamente consultabili** benché non dedotti dalle parti.



Le Sezioni Unite si discostano dalla decisione del 2019 ([Cass. 31886/2019](#)) che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti.

Secondo tale orientamento, consentire al consulente di acquisire documenti dalle parti o dai terzi anche dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie si tradurrebbe in un'*interpretatio abrogans* dell'[art. 183 c. 6 c.p.c.](#)

La Suprema Corte intende **prendere le distanze** da tale indirizzo.



I giudici di legittimità ricordano che:

- il CTU è un ausiliario del giudice e gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel codice del 1865),
- le indagini che il consulente deve espletare ex [art. 194 c.p.c.](#) sono le stesse che compirebbe il giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche.

Da quanto sopra deriva che i **poteri del consulente tecnico**, nello svolgimento del suo incarico, derivano direttamente dal giudice che lo ha nominato e, quindi, **sono esercitabili** - sotto il profilo istruttorio - **negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal giudice.**

Pertanto, per il consulente tecnico d'ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti.

Il consulente gode dei medesimi poteri di accertamento del giudice e quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'[art. 118 c.p.c.](#), l'[art. 213 c.p.c.](#) e [2711 c.c.](#)).

Infatti, il giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex [art. 183 c. 8 c.p.c.](#)): *«sicché anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale»*.

I giudici di legittimità si soffermano sulla CTU contabile.

A tal fine citano una disposizione del Codice della Proprietà industriale che dispone quanto segue: “il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti” (art. 121 c. 5 d. lgs. 30/2005).

Parimenti, l'[art. 198 c. 2 c.p.c.](#), in materia di esame contabile, dispone che **“previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa.**

Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'[art. 195](#)”.

La giurisprudenza interpreta l'art. 198 c. 2 c.p.c. nel senso che il consulente possa procedere all'esame dei documenti non prodotti a patto che si tratti di **documenti accessori**, utili a consentire una risposta più esauriente al quesito formulato dal giudice (Cass. 19427/2017; Cass. 8403/2016; Cass. 24549/2010).

Tale interpretazione nasce dal convincimento che alla consulenza tecnica sia applicabile il regime delle preclusioni.

Le Sezioni Unite **non condividono tale indirizzo** in quanto si traduce in un'interpretazione abrogante della norma che ne mortifica la *ratio*.

Infatti, in materie altamente tecniche, è giustificabile un apporto peritale più incisivo.

L'art. 198 c.p.c. fa riferimento a documenti non prodotti, quindi, chiaramente, non sottostà al regime preclusivo.

Inoltre, se come regola generale il consulente può procedere ad approfondimenti istruttori e ad acquisire i documenti con riferimento ai fatti accessori, ritenere che l'art. 198 c. 2 c.p.c. ribadisca tale concetto è privo di senso.

In tal modo opinando, la norma perderebbe qualsiasi originalità, perché finirebbe per prevedere che il consulente contabile possa fare quello che fa qualsiasi altro consulente.

Secondo la Corte, **bisogna salvaguardare la specialità dell'art. 198 c. 2 c.p.c.** dettata dalle elevate difficoltà tecniche della materia su cui il giudice deve pronunciarsi.

In ragione di ciò, il **consulente contabile può esaminare i documenti non prodotti in giudizio**, benché riguardino **fatti principali** che dovrebbero essere provati per iniziativa delle parti.

Tutto ciò premesso, la Corte passa ad esaminare il seguente quesito: se l'acquisizione del documento rinvenuto dal CTU nel corso delle operazioni peritali non ritualmente introdotto nel giudizio dalle parti dia luogo ad una nullità relativa, sanabile se non eccepita nella prima difesa utile (ex art. 157 c. 2 c.p.c.), oppure ad una nullità assoluta rilevabile *ex officio*.



Le Sezioni Unite ritengono **la tesi della nullità assoluta non condivisibile**, per come argomentata dalla pronuncia del 2019.

Al contrario, viene confermato l'orientamento tradizionale a mente del quale *«i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c. 2 c.p.c.»*.

Si tratta di una forma di nullità che viene sanata se non è eccepita nella prima difesa utile.

Secondo i giudici, la condotta del consulente che utilizzi documenti non prodotti dalle parti senza previamente attivare il confronto con esse non lede un interesse del processo, ma un diritto disponibile delle parti, la cui violazione può essere fatta valere ex art. 157 c. 2 c.p.c.

Per contro, laddove il consulente violi il principio della domanda e il principio dispositivo – limiti insormontabili anche per il giudice – non può che ravvisarsi una nullità assoluta e non sanabile per acquiescenza delle parti.

Pertanto, quando il perito indagli su temi estranei all'oggetto della domanda e ritenga fondata la pretesa dell'attore sulla base di fatti diversi da quelli allegati introduttivamente dallo stesso, supera i limiti della domanda e ne scaturisce una nullità assoluta che è rilevabile d'ufficio o che può farsi valere quale motivo di impugnazione (ex art. 161 c.p.c.).

Riassumendo, per le Sezioni Unite ricorre:

- la nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, **fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti** a fondamento della domanda o delle eccezioni,
- nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti **fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti** a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.

Conclusivamente all'esito di un complesso *iter* deliberativo, articolato in ben 52 pagine, le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto:

1. *"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, **può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite** il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che **non si tratti dei fatti principali** che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio".*

2. *"In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, **non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti**, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, **a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali** dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".*

3. *"In materia di **esame contabile** ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, **tutti i documenti** che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, **anche se essi siano diretti a provare i fatti principali** posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".*

4. *"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di **fatti diversi dai fatti principali** dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di **nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa** o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso"*



5. "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento **di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti** a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di **nullità assoluta rilevabile d'ufficio** o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.".

# I PROFILI DI RESPONSABILITA' DEL CTU

Il CTU è esposto a diversi profili di responsabilità nell'adempimento del proprio mandato giurisdizionale.

In particolare, la violazione da parte del CTU dei compiti assegnati dal giudice, o l'inesatta esecuzione dell'incarico conferito, comporta l'incombenza di almeno tre fattispecie di responsabilità: la responsabilità disciplinare, quella penale e quella civile.

L'art.64 c.p.c. primo comma così recita:

*«si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti»*

Si fa dunque riferimento alla responsabilità penale del ctu, in relazione alla quale vengono in rilievo gli artt. 314 e ss. del codice penale relativi al peculato, l'art.366 del codice penale in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti e l'art.373 del codice penale in relazione alla falsa perizia o interpretazione.

L'art.64 c.p.c. secondo comma così prosegue:

*«in ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a duemilatrecentoventinove euro.*

*Si applica l'art.35 del codice penale.»*

Ovvero è prevista la sospensione dall'esercizio della professione.

Infatti il Ctu è iscritto ad un ordine professionale e si configura una responsabilità disciplinare oltre che l'esclusione dall'apposito albo tenuto presso gli uffici giudiziari

L'art. 64 c.p.c. così conclude:

*«In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».*

E'opportuno soffermarsi su tale ultimo comma in quanto si tratta della responsabilità che obbliga il CTU a risarcire i danni arrecati alle parti a causa della propria condotta, regolata dagli artt. 1218, 1176, 2043 e segg. cod. civ.

Secondo l'opinione dottrinale prevalente il danno causato dalla condotta del consulente è risarcibile solo se provato e oltre al risarcimento può aversi la diversa azione per indebito soggettivo di cui all'art.2036 c.c. per l'ingiustificato arricchimento del consulente, esperibile dalla parte che abbia anticipato le spese della consulenza, poi dichiarata nulla.

La natura della responsabilità, ancorché vi sia in argomento una contrastata lettura delle norme, dà la prevalenza alla responsabilità di natura extracontrattuale.

Ciò premesso, l'analisi si sposta su tre aspetti da approfondire:

- a) il grado di colpa necessario a far rilevare la responsabilità civile del CTU;
- b) se sia applicabile la limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c.;
- c) quali siano i danni risarcibili.

Difatti, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, *“non intercorrendo alcun rapporto contrattuale tra la parte ed il Consulente Tecnico d’Ufficio, a carico di quest’ultimo può ipotizzarsi unicamente una responsabilità di natura extracontrattuale, a norma dell’art. 64 cpc, sicché alla parte incombe l’onere di provare: 1) la condotta dolosa o gravemente colposa del CTU; 2) il danno ingiusto; 3) il nesso causale tra l’operato del CTU ed il lamentato danno”* (si vedano: Tribunale di Modena n. 1672/2012, ma anche Cass. Civ 11471/92 che ha qualificato la responsabilità ex art. 64 c.p.c. come *“responsabilità aquiliana da fatto illecito del consulente”*).





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



Tuttavia, il CTU sembra rispondere civilmente dei danni causati nell'esercizio della sua attività anche per colpa lieve, prevista non solo dall'art. 2043 c.c., ma anche dall'art. 64 secondo comma c.p.c. che stabilisce: *“il consulente tecnico è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti dall'esecuzione dell'incarico ricevuto”*.

Pertanto, la responsabilità dell'ausiliario non è limitata alle sole ipotesi di falsa perizia, né agli illeciti commessi con dolo o colpa grave, ma può discendere da qualsiasi condotta illecita del CTU, e quale che sia l'elemento soggettivo di essa (dolo, colpa grave, colpa lieve).  
Ciò sulla scorta del fatto che il dato normativo espressamente stabilisce che il consulente è tenuto al risarcimento del danno causato alle parti "in ogni caso".



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



È doveroso concludere (e ben ponderare allorché si sia incaricati di svolgere la funzione di CTU in ambito processuale) che il consulente del giudice, se con il suo operato arreca un danno alle parti del processo per effetto di una mera condotta colposa (alias, del tutto involontaria), risponde del danno provocato, quale che sia stato il grado di detta colpa (e quindi anche se ha agito con colpa lieve).

Resta da chiedersi quale sia la misura dei danni risarcibili da parte del CTU per effetto della propria condotta.

La misura di tale danno sarà quella che risulterà rigorosamente provata in giudizio da parte di chi lamenti di aver subito il predetto danno.

Nel caso in cui la relazione del tecnico dovesse essere dichiarata nulla, il CTU dovrà restituire quanto versato dalle parti che costituisce pagamento di indebito.

Appare necessaria dunque una idonea polizza professionale che dia respiro alla azione peritale e sollievo nel caso di aggressione della parte che si sia ritenuta lesa per una inidonea condotta processuale del CTU.

Grazie  
per l'attenzione